



COMUNE DI ORDONA
PROVINCIA DI FOGGIA



Provincia di Foggia

"PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
AGROVOLTAICO AVANZATO CON ANNESSO
ALLEVAMENTO OVINO E RELATIVE OPERE
ED INFRASTRUTTURE CONNESSE DELLA POTENZA
COMPLESSIVA DI 57,348MWp - 50,000 MWac
E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE "

PROGETTO

MEDITERRANEA

Comune: Ordona (FG)

Fogli: 7 - 8

DITTA

ORDONA SOLAR S.R.L.

ELABORATO: PD_10

Titolo dell'allegato:

**PIANO PRELIMINARE UTILIZZO TERRE E
ROCCE DA SCAVO**

SCALA: 1 : //

CARATTERISTICHE GENERALI D'IMPIANTO

AGROVOLTAICO
POTENZA: 50,000 MW

0	EMISSIONE	09/05/2024
REV	DESCRIZIONE	DATA

Il proponente:

ORDONA SOLAR S.R.L.
VIA L.CARIGLIA,22
P.IVA 04461640718
71121 Foggia FG



Società di progettazione:



DL COSTRUZIONI E SERVIZI SRL
Via Tratturo Castiglione, 26 - 71121 Foggia
P.IVA: 04381520719

Il Tecnico:



Ing. Angela O. Cuonzo
Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Foggia n. 2653

PREMESSA

Il seguente documento costituisce il Piano Preliminare di Gestione delle terre e rocce da scavo relativo al progetto denominato "*Mediterranea*" per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico avanzato e annesso allevamento ovino e relative opere ed infrastrutture connesse della potenza di 57,348MWp - 50,000 MWac e relative opere di connessione.

Il campo agrivoltaiico sorgerà in un'area agricola, è suddiviso in due lotti di cui uno è situato ad est in "Contrada Coppa Bianca" ed uno a sud del centro abitato di Ortona in "Contrada Cavallerizza" e, mediante la realizzazione di un cavidotto AT interrato, interseca i territori comunali di Ortona, Ascoli Satriano e Castelluccio dei Sauri sarà allacciato alla Rete Elettrica Nazionale tramite la futura stazione di rete Terna, situata nel territorio comunale di Castelluccio dei Sauri.

Gestore e proponente dell'impianto agrovoltaiico è la società ORDONA SOLAR S.r.l., con sede legale in Foggia, alla via L. Cariglia n. 22 – P. Iva 04461640718.

L'impianto verrà realizzato in agro di Ortona (FG), su un'area di 96,5831 ettari, sui terreni individuati al Foglio di mappa n. 7 e 8, già nella disponibilità del proponente.

Il Piano viene redatto ai sensi del DPR n.120/2017 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), con la finalità di riutilizzare nel sito oggetto di intervento le terre e rocce ivi prodotte, escludendole dalla disciplina dei rifiuti.

PRESCRIZIONI NORMATIVE

Il DPR 120/2017 all'articolo 24 "Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti", prescrive:

1. Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e in particolare devono essere utilizzate nel sito di produzione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, la non contaminazione è verificata ai sensi dell'allegato 4 del Regolamento"

2.

3. Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» che contenga:

- a)** descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;
- b)** inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);
- c)** proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:
 - 1.** numero e caratteristiche dei punti di indagine;
 - 2.** numero e modalità dei campionamenti da effettuare;
 - 3.** parametri da determinare;
- d)** volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;
- e)** modalità volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.

4. In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» di cui al comma 2, il proponente o l'esecutore:

- effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;

- redige, accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un apposito progetto in cui sono definite:

- le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;
- la quantità delle terre e rocce da riutilizzare;
- la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;
- la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.


5. Gli esiti di tali attività saranno quindi trasmessi all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, prima dell'avvio dei lavori.

6. Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori non venga accertata l'idoneità all'uso del materiale scavato, ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce saranno gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006.

DESCRIZIONE TECNICA

L'impianto agrovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare che si intende realizzare avrà una potenza complessiva pari a 57,348MWp - 50,000 MWac.

Le particelle opzionate per la realizzazione dell'impianto, sono censite al catasto terreni del comune di Ortona al Foglio di mappa n. 7 particelle 5-41-44-230-234-43-6-337-800-801-281-280-285-794-23-114-411-406-431-434-435-433-14-210-106-105-104-80-103-81-39-82-102-252-254-251-253-250; Foglio di mappa n. 8 particelle 27-393-394-678-679-680-692-819-822-823-824-825.



FOGLIO	PARTICELLA	USO DEL SUOLO	SUPERFICIE (ha)
7	5-41-44-230-234-43-6-337-800-801-281-280-285-794-23-114-411-406-431-434-435-433-14-210-106-105-104-80-103-81-39-82-102-252-254-251-253-250	SEMINATIVO	45,4785

8	27-393-394-678-679- 680-692-819-822- 823-824-825	SEMINATIVO	57,1046
SUPERFICIE TOTALE (ha)			96,5831

Il progetto in esame è ubicato in due aree rispettivamente a circa 1,5 Km a Est e a circa 2 km a Sud rispetto al centro abitato del Comune di Ortona.

Di seguito vengono riportate le coordinate piane del contorno centrale agrivoltaica nel sistema di riferimento geografico UTM WGS84 33N

VERTICE	EST	NORD
P1	551763.37	4572025.53
P2	553146.87	4571848.11
P3	551715.33	4571758.30
P4	553072.48	4571381.56
P5	553889.76	4573715.64
P6	554192.22	4573609.78
P7	555175.76	4573299.52
P8	555200.75	4573642.95
P9	554952.76	4574448.09
P10	554672.28	4574396.73

L'area di intervento risulta inserita in un contesto non urbanizzato, dal tipico carattere agricolo, compatibile con l'ubicazione di impianti fotovoltaici ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-quater del D.lgs. 199/2021.

L'area rientra inoltre nella "ZES unica" (decreto-legge 19.09.2023 n. 123 recante "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione-c.d. Decreto Sud) e pertanto si applica quanto previsto dall'ex art. 5 del Decreto-Legge 20 giugno 2017 n. 91 in tema di semplificazioni.

L'impianto a Est è accessibile dalla Strada Provinciale n. 110 e dalla Strada Comunale Contrada Monterozzi, mentre l'impianto a Sud tramite la Strada Provinciale Ortona-Orta Nova e alla strada Provinciale n. 85.

PROPOSTA DI PIANO DI CARATTERIZZAZIONE

Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e in particolare devono essere utilizzate nel sito di produzione.

La non contaminazione è verificata e dimostrata mediante apposito piano di caratterizzazione in conformità a quanto stabilito nell'allegato 4 del Regolamento n.120/2017.

Nel caso in esame i lavori comporteranno degli scavi superficiali inferiori ad 1m relativamente a strade e cabine, mentre i supporti dei pannelli saranno infissi mediante battitura senza ricorrere a fondazioni in cemento. In funzione di questo si è deciso di prelevare due campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche prima dell'inizio dei lavori.

I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo sono privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio sono condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm.

Accertato che le metodologie di scavo utilizzate non determinano un rischio di contaminazione per l'ambiente, non si ritiene necessario ripetere la caratterizzazione ambientale durante l'esecuzione dell'opera.

Il set di parametri analitici da ricercare è definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera.

Il set analitico considerato nel presente piano è quello minimo riportato in Tabella 4.1, di seguito riportata.

Tabella 4.1 - Set analitico	
- Arsenico	- Mercurio
- Cadmio	-IdrocarburiC>12
- Cobalto	- Cromo totale
- Nichel	- Cromo VI
- Piombo	-Amianto
-Rame	- BTEX (*)
- Zinco	- IPA (*)
<p>(*) Da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi a 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	

I risultati delle analisi sui campioni saranno confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica.

Le analisi chimico-fisiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute per tutto il territorio nazionale, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite o che presentino un limite di quantificazione il più prossimo ai valori di cui sopra.

Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 184-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno delle terre e rocce da scavo, sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali.

VOLUMETRIE PREVISTE E MODALITÀ DI RIUTILIZZO

Nella tabella seguente viene riportata la stima dei quantitativi volumetrici di terra e rocce prodotte e la modalità prevista per il loro di riutilizzo.

Sia gli scavi che i rinterrati verranno effettuati mediante utilizzo di escavatore o pala meccanica.

N	DESCRIZIONE	QUANTITA'	MODALITA' DI RIUTILIZZO
1	Sistemazione area impianto e realizzazione viabilità interna	139.500mc	Sistemazione con livellamento aree interne di impianto, rinfranco rilevati stradali e rinterro fondazioni cabine e cavidotti
2	Cavidotti interni al campo e di connessione alla RTN	19.000 mc	
3	Scavo fondazione cabine	200 mc	
TOTALE		158.700 mc	

Per quanto riguarda fondazioni, strade e cavidotti, le terre verranno momentaneamente depositate a bordo scavo in attesa del loro riutilizzo come materiale per riempimento o per lo spandimento e livellamento del terreno d'impianto.

Il deposito avrà durata inferiore ai 12 mesi.

CONSIDERAZIONI FINALI

In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del presente «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti», si provvederà ad effettuare il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione.

Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce verranno gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

I quantitativi minimi di terreno movimentato e il riutilizzo in sito senza bisogno di un deposito momentaneo diverso dall'area di cantiere sono tali da non richiedere ulteriori adempimenti, a meno che non venga richiesto espressamente dall'Autorità.